

Perché mi devo porre il problema del passaggio generazionale

di **Ennio Vial**

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

A volte capita di chiedersi quale sia la ragione **per cui mi devo porre il tema del passaggio generazionale**. In effetti, si potrebbe eludere la questione lasciando che lo stesso **avvenga naturalmente al momento del decesso**. Anche il non far nulla rappresenta una forma di pianificazione del proprio passaggio!

Le ragioni principali per cui sarebbe comunque sempre opportuno **affrontare la questione** sono principalmente 2. La più importante attiene alla **tutela delle persone a noi care**. Pensare a cosa accade dopo la nostra morte e cercare di indirizzare il nostro patrimonio è un **gesto di responsabilità** e amore verso le persone che ci sono vicine e che ci sopravviveranno (principalmente i figli e il coniuge, ma anche eventualmente i genitori).

Ma non solo. Talora la pianificazione del passaggio appare un **obbligo nei confronti dei propri soci**. Si pensi al caso classico dei 2 soci di una società di capitali **titolari di una partecipazione paritetica** (50% ciascuno). Cosa succede alla morte di uno di questi? Bisognerà valutare se le quote **debbero essere liquidate agli eredi** o se questi abbiano invece **titolo per diventare soci**. A ogni buon conto, in entrambi i casi, l'evento sarà comunque **"pesante" da gestire**, per cui si potrà valutare di gestire la questione non a livello di società operativa ma di holding. Una variante più articolata potrebbe essere costituita dalla **disposizione delle quote in un trust con comparti**.

L'esempio ci mostra come talora ci stia più a cuore il passaggio generazionale di un socio che il nostro: l'eventualità che i figli del nostro socio diventino soci e blocchino la società potrebbe essere un **evento per noi increscioso**. Chiameremo il socio e gli diremo che **dobbiamo entrambi gestire il passaggio nell'interesse reciproco**.

Una ulteriore variabile che non deve essere trascurata è sicuramente anche **quella fiscale**.

Ad oggi, se il genitore dona o lascia in eredità a **un figlio 2 milioni di euro**, l'imposta di successione e donazione **del 4% sarà dovuta su un milione**, ossia sulla quota eccedente la franchigia.

Alla luce della Riforma dell'imposta di successione e donazione, il superamento del coacervo successorio ([art. 1, lett. i\), p.to 3, D.Lgs. n. 139/2024](#)) offre una **interessante forma di pianificazione fiscale**.

Dal 2025, data di efficacia della modifica, **se il genitore dona 1 milione** mentre è in vita e **lascia l'ulteriore milione in eredità**, il **figlio beneficerà di 2 franchigie**: la **prima in sede di donazione**, la **seconda in sede di successione**. Invero, il principio era già stato accolto dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 29/E/2023](#).

Talora il regime fiscale **discende anche dal tipo di beni**. Ad esempio, in caso di **collezioni di opere d'arte**, **l'imposta di donazione risulta particolarmente onerosa**, in quanto la base imponibile è rappresentata dal **valore di mercato** dell'opera che, oltre a essere potenzialmente elevato, potrebbe risultare di **incerta determinazione**.

Ebbene, l'[art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990](#), prevede un **regime particolare** secondo cui, aggiungendo un 10% alla base imponibile dell'imposta di successione, si ricomprendono **forfettariamente tutte le opere d'arte che ornano l'abitazione**.

Questa previsione di favore, tuttavia, trova applicazione esclusivamente in **relazione alla successione**, ma non anche in caso di donazione.

L'opera d'arte rappresenta, pertanto, un bene che, **dal punto di vista fiscale**, può essere **trasferita in maniera efficiente con la successione**.

Si potrebbe anche **valutare di utilizzare altri strumenti** quali, ad esempio, il **trust**. La disposizione di opere d'arte in trust, alla luce della Riforma, **non sconta più imposta di successione donazione** nella fase dispositiva. La stessa sarà **dovuta in un momento futuro** e ragionevolmente lontano nel tempo, quando i **beni passeranno dal trustee al beneficiario**.

Un'altra soluzione potrebbe essere rappresentata dalla **gestione delle opere attraverso una società semplice**. Il conferimento delle opere d'arte **sconta l'imposta di registro fissa di 200 euro** e il passaggio delle quote potrebbe ragionevolmente **beneficiare della esenzione**, di cui all'[art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990](#).

Questo esempio mostra come lo strumento opportuno possa **variare a seconda della tipologia di bene**, a seconda della composizione della propria famiglia e a seconda delle **esigenze da perseguire**.

Questi temi verranno approfonditi nella sesta giornata del Master Breve in programma per dicembre.